

Sezione 1 - Informazioni sulla Società

1.1 Informazioni generali in ambito di diritto societario

La Società è una società a responsabilità limitata, costituita con atto del 26 maggio 2018 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone, a fare data dal 12 giugno 2018, al No. 030248220601. La sede legale della Società è sita in Arce (FR), Via Stazione 91.

Alla data del presente Info Memo, la Società ha un capitale sociale pari a Euro 100,00, interamente sottoscritto, versato e detenuto rispettivamente all'80% dal Sig. Marini Paolo e al 20% al Sig. Marini Antonio.

L'oggetto sociale della Società consiste, *inter alia*, nella progettazione, sviluppo e realizzazione di: (i) apparati elettronici per sistemi biomedicali; (ii) sistemi elettronici in campo energetico; e (iii) sistemi di elettronica integrata. Alla data del presente Info Memo, la Società risulta gestita da un Amministratore Unico, ossia il Sig. Marini Paolo, nominato con l'atto costitutivo della Società a tempo indeterminato.

1.2 Informazioni generali in materia di diritti di proprietà intellettuale

Marini Paolo e Marini Antonio sono rispettivamente titolari, all'80% ed al 20%, della seguente domanda di brevetto: "Termometro di rilevazione elettronico adesivo e flessibile, capace di misurare la temperatura, memorizzarla e trasferirla mediante standard NFC". Suddetto brevetto industriale è stato depositato in Italia con il numero 102018000005112, a cura dello Studio Fiammenghi – Fiammenghi S.r.l.

Sezione 2 - Informazioni sull'offerta¹

2.1. Avvertenza

Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte a approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

2.2. Informazioni sui rischi

Descrizione dei rischi specifici dell'offerente e dell'offerta.

Fattori di rischio relativi all'offerente, al settore di attività in cui opera ed al tipo di quote offerte

I rischi cui potrebbe essere esposta la Società sono i seguenti:

- rischi connessi al *business plan* ed alla crescita dell'offerente (e.g., rischio che i risultati attesi indicati nel *business plan* non vengano raggiunti, con conseguente rischio di perdere l'intero capitale sociale investito);
- rischi connessi al mancato rispetto dei requisiti di *start – up* innovativa. A tal proposito, si noti che dalla relazione semestrale redatta dalla Società, relativa all'esercizio del 2018, i predetti requisiti risultano essere rispettati. Più precisamente, ai fini della rendicontazione del mantenimento requisiti di *start-up*, le spese per ricerca e sviluppo, nel corso dell'esercizio del 2018, sono state pari ad Euro 3.399 (quota di ammortamento dell'anno della ricerca e sviluppo capitalizzata) su un totale complessivo del maggiore tra il totale dei costi di gestione, pari ad Euro 6.127 ed i ricavi pari ad Euro 10.255, ovvero pari ad una percentuale del 33,14%, superiore al 15% richiesto dalla normativa per ciò che concerne i requisiti di *start – up*;
- rischi connessi alla dipendenza del fondatore (se l'amministratore unico, nonché fondatore della Società, interrompesse il proprio rapporto lavorativo con la stessa, si potrebbero verificare ripercussioni significative sulle attività dell'offerente, alla luce della rilevanza del suo ruolo e del suo apporto professionale);
- rischi connessi all'obsolescenza della tecnologia e alla violazione da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale dell'offerente (e.g., i prodotti e i servizi innovativi proposti e venduti potrebbero essere superati da tecnologie all'avanguardia, progettate da soggetti terzi e maggiormente rispondenti alle esigenze dei clienti);
- rischi connessi al mancato adeguamento alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tal proposito, si noti che l'offerente non ha adeguato le procedure interne alle disposizioni previste dal decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, non avendo ancora adottato un modello di organizzazione e prevenzione dei reati, né nominato un organismo di vigilanza;
- rischi connessi all'aumento del livello di competitività (e.g., nel caso di successo dell'iniziativa, imprese concorrenti possano realizzare prodotti e soluzioni simili, intervenendo in maniera consistente sul fronte degli

¹ Le informazioni di cui dal No. 1 al No. 7 sono contenute nell'Allegato 3 al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato dalla Consob con delibera No. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere No. 19520 del 24 febbraio 2016, No. 20204 del 29 Novembre 2017 e No. 20264 del 17 gennaio 2018.

investimenti al fine di ottenere una quota di mercato rilevante nel settore in cui opera l'offerente. In tale ipotesi, la Società si troverebbe costretta a porre in essere azioni a difesa della propria quota di mercato, che potrebbero incidere negativamente sulla marginalità e redditività dei prodotti e servizi venduti);

- rischi connessi al quadro normativo di riferimento (e.g., il panorama normativo di riferimento, per quanto concerne ad esempio la commercializzazione di dispositivi di automedicazione, volti a facilitare il monitoraggio continuo dei pazienti sotto controllo medico, potrebbe subire modifiche legislative particolarmente restrittive, tali da determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'offerente); e
- rischio di liquidità (e.g., le quote offerte sono strumenti di partecipazione al capitale e, come tali, possono dar luogo alla perdita totale e irreversibile dell'investimento in caso di soggezione della Società ad una procedura concorsuale). Si noti, tuttavia, che l'art. 31 della Legge n. 221/2012 prevede deroghe specifiche alla legge fallimentare in favore delle *start-up* innovative, a cui si rimanda per una analisi più dettagliata.

2.3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell'offerente:

Advanced Electronic Biosystem S.r.l. è una *start-up* innovativa, iscritta nella sezione *start up* presso il Registro delle imprese di Frosinone, il cui team è composto da: (i) Paolo Marini, ingegnere elettronico, fondatore della Società, avente oltre 14 anni di esperienza nel settore aeronautico e della difesa; (ii) Mauro Rosati, avente oltre 15 anni di esperienza nel firmware developing ed esperto in consumer application; e (iii) Giorgio di Ciocco, avente oltre 15 anni di esperienza nel software application developing, così come nel settore aeronautico e della difesa. La Società svolge attività di sviluppo di un prototipo di automedicazione, volto a facilitare il monitoraggio continuo dei pazienti sotto controllo medico.

Più precisamente, la Società ha sviluppato EasyTemp, un sistema di monitoraggio della temperatura, contraddistinto da una tecnologia flessibile ed impermeabile.

Il sistema, grazie alle sue *patch* igieniche e sostituibili, può essere saldamente applicato in zone del corpo non invasive, consentendo un rilevamento rapido (0,2 sec.) e preciso ($\pm 0,1$ C) della temperatura corporea.

I dati così raccolti, possono essere trasmessi attraverso la sua tecnologia BLE o NFC, ad un'applicazione mobile, consentendo al personale medico di monitorare il paziente anche a distanza.

I principali competitors di Advanced Electronic Biosystem sono: (i) FeverSmart; (ii) Temptraq; e (iii) FeverFrida. Ad ogni modo, la Società ritiene che il suo prodotto sia altamente competitivo, in quanto, tra gli altri: (i) meno invasivo; (ii) igienico; e (iii) monitorabile da remoto.

Il business plan della Società riporta, quali prossimi step: (i) dicembre 2019: perfezionamento di una partnership con uno dei top 5 ospedali e cliniche italiani; (ii) settembre 2020: industrializzazione del dispositivo e relativo test clinico; (iii) dicembre 2020: ottenimento del certificato CE ed estensione dell'ufficio commerciale italiano ad un target di 5 clienti B2B; e (iv) marzo 2020: sottoscrizione di contratti con oltre 10 clienti B2B.

Il mercato in cui andrà ad operare la Società è il cosiddetto "Thermometer Market", un mercato che sta assumendo sempre più importanza, in considerazione di diversi fattori, tra cui: (i) le crescenti preoccupazioni circa la diffusione di nuove e riemergenti malattie infettive; (ii) l'aumento dei consumatori;

e, (iii) la consapevolezza circa l'importanza del monitoraggio della temperatura corporea quale modo efficace per riconoscere le infezioni prima della diagnosi clinica.

Al 31 dicembre 2018, i dati essenziali dal bilancio di AE Biosystem S.r.l. sono i seguenti:

- Fatturato: € 10.255;
- Margine operativo lordo: € 7.555;
- Margine operativo netto: € 4,128;
- Utile di esercizio: € 3.009,00;
- Totale attivo: € 18.243,00;
- Rapporto tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo: 37%;
- Posizione finanziaria netta: € 6,509.

Infine, si noti che dai dati raccolti nel business plan, si prevede che la società (i) inizierà a produrre ricavi a partire dal 2021, e che (ii) l'attuale valore della Società, pre investimento, sia pari ad Euro 3.000.000,00

L'informativa contabile completa è disponibile al link: <https://www.lifeseeder.com/prodotto/thermo-medical/>

b) descrizione dell'organo amministrativo e del curriculum vitae dell'amministratore unico:

Alla data del presente Info Memo, la Società risulta gestita da un Amministratore Unico, ossia il Sig. Paolo Marini, nominato con l'atto costitutivo della Società a tempo indeterminato.

CV Amministratore unico in allegato (ove richiesto).

- c) *descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio:*

La Società offre quote ordinarie tramite portali online di equity crowdfunding, come deliberato in data 15 gennaio 2020.

L'investimento ricercato ammonta ad un minimo di Euro 90.000, in cambio del 3,00% del business, fino ad un massimo di Euro 180.000,00, in cambio del 6,00% del business.

Le azioni oggetto dell'offerta sono quelle di categoria "A", e conferiranno agli azionisti diritto di voto.

- d) *descrizione delle clausole predisposte dalle piccole e medie imprese con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.*

Lo Statuto della Società prevede rispettivamente il diritto di gradimento ed il diritto di opzione (in caso di aumento di capitale sociale).

2.4. Informazioni sull'offerta

- a) *condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;*

Affinché un'offerta vada a buon fine è necessario che si verifichino tutte le condizioni cui è subordinato il suo perfezionamento, stabilite dalla legge e dal Regolamento Consob, cui si aggiungono le eventuali ed ulteriori condizioni apposte dalla *start-up* e di cui l'investitore prende conoscenza leggendo la "scheda" dell'offerta pubblicata sul portale.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite *internet*) in strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative, gli investitori consultano i portali *on-line* che si occupano di *equity crowdfunding*, ossia piattaforme vigilate dalla Consob volte a facilitare la raccolta del capitale di rischio delle *start-up* innovative.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle *start-up* e sulle singole offerte attraverso apposite schede. Una particolare tutela è rivolta nei confronti degli investitori *retail* (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.) i quali devono completare un vero e proprio "percorso di investimento consapevole": per accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte devono infatti aver compilato un apposito questionario *on-line*, da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell'investimento in *start-up* innovative. Se l'investitore *retail* non supera il percorso il gestore non può consentire che questi aderisca alle offerte presenti sul portale.

Il Tuf, così come il Regolamento adottato dalla Consob, stabilisce che tali offerte: (i) non possono superare la somma di 5 milioni di euro; (ii) possono essere trattate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob; (iii) possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (azioni o "quote"); (iv) vanno a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un investitore professionale; e (v) devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi della situazione della *start-up* o delle condizioni dell'offerta.

Infine, affinché l'offerta sia ammessa sul portale, lo statuto della *start-up* deve prevedere: (i) la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione), ovvero (ii) di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il "pacchetto di controllo", alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (c.d. diritto di "co-vendita" o "tag-along").

In caso di mancato perfezionamento dell'offerta, così come nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi già versati tornano nella piena disponibilità degli investitori. In particolare, gli investitori *retail* hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti, ossia:

- entro 7 giorni dall'adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso;
- entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l'adesione all'offerta.

In entrambi i casi i soldi già versati saranno restituiti.

- b) *trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative;*

Chi investe in *start-up* potrà però beneficiare di un trattamento fiscale di favore, così come previsti all'art. 29 del "Decreto crescita bis" e regolamenti ministeriali di attuazione.

c) *descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;*

Il Tuf e il Regolamento adottato dalla Consob stabiliscono che tali offerte vadano a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un investitore professionale.

d) *indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali soggetti;*

I gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori, né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.

Il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di *investor education*. Infatti, una volta che l'investitore decide di investire in una *start-up*, il gestore del portale deve trasmettere l'ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento, che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente).

e) *informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;*

La raccolta di capitali promossa tramite portali di *crowdfunding* iscritti nella sezione ordinaria del registro tenuto dalla Consob si perfeziona sempre tramite banche o imprese disinvestimento (SIM). Il gestore iscritto nel registro dei portali non può richiedere al cliente di versare a suo favore le somme necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Queste dovranno essere versate solo in un conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso la Banca o la SIM.

f) *informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;*

In caso di mancato perfezionamento dell'offerta, così come nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi già versati tornano nella piena disponibilità degli investitori. In particolare, gli investitori *retail* hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti, ossia:

- entro 7 giorni dall'adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso;
- entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l'adesione all'offerta.

In entrambi i casi i soldi già versati saranno restituiti.

g) *termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;*

Gli estremi cui effettuare l'erogazione del pagamento degli strumenti finanziari sono i seguenti: (i) IBAN IT62A 03069 12711 10000 0012 464; (ii) intestato a Directa SIM S.p.A.; e (iii) causale "sottoscrizione XXXX – Nome Cognome/Ragione Sociale del Sottoscrittore.

h) *informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'offerente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;*

Il Gestore ha prestato all'Offerente un'assistenza esclusivamente tecnica e si precisa che non intercorrono altri rapporti contrattuali al di fuori di quello che forma oggetto della presente Offerta che prevede un corrispettivo esclusivamente in caso di successo.

i) informazioni sullo svolgimento da parte dell'offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;

L'offerta viene promossa esclusivamente attraverso il portale *on – line* del gestore.

j) la legge applicabile e il foro competente;

Decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (noto anche come "Decreto crescita bis"). Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo Regolamento il 26 giugno 2013.

k) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

Italiano

2.5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta

Il ruolo fondamentale di Lifeseeder, la piattaforma di Equity Crowdfunding del Life Science, è quello di aiutare imprese del Life Science, quali AE Biosystem S.r.l., con progetti altamente innovativi, ad incontrare investitori, grandi *corporate* e realtà istituzionali interessate a far crescere quei progetti, fornendo al contempo agli investitori pieno accesso ad informazioni cruciali al fine di comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti ("*investor education*").

2.6. Informazioni sull'organo di controllo

Consob, Autorità Italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.

2.7. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti

Studio Legale DLA Piper